

(N. 1584)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1951 (V. Stampato N. 1761)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 MARZO 1951

---

Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 200 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.

## Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 50 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 100 miliardi nell'esercizio 1951-52 e lire 50 miliardi nell'esercizio 1952-53, per essere così destinata:

	ESERCIZI		
	1950-51	1951-52	1952-53
	(Milioni di lire)		
Potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito: artiglieria, motorizzazione e genio militare . . . . .	17.990	25.860	14.500
Potenziamento e scorte dei servizi sanitari, ippici e logistici ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento del personale dell'Esercito . . . . .	8.810	29.340	13.500
Potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi ed armamenti navali e delle telecomunicazioni . . . . .	7.460	14.140	7.700
Potenziamento dei servizi logistici della Marina ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento del personale - Potenziamento basi e difese . . . . .	540	1.860	300
Potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare; costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni, assistenza al volo ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento del personale dell'Aeronautica . . . . .	11.000	22.000	11.000
Potenziamento della D.A.T. . . . .	2.000	4.000	3.000
Potenziamento dei servizi tecnici dei carabinieri: armi e munizioni, motorizzazione e genio per i carabinieri . . . . .	1.700	800	—
Potenziamento e scorte dei servizi logistici dei carabinieri ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento dei carabinieri . . . . .	500	2.000	—

## Art. 3.

Alla copertura della parte della spesa suddetta a carico dell'esercizio 1950-51 si farà fronte con un'aliquota dei proventi derivati dalla emissione dei Buoni del tesoro novennali 5 per cento autorizzata con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**